



La Corte di Assise d'Appello di Perugia,

composta dai signori:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1) dott. Claudio Pratallo Hellmann | presidente; |
| 2) dott. Massimo Zanetti | consigliere rel.; |
| 3) sig. Fabio Angeletti | giudice popolare; |
| 4) sig. Simonetta Ranieri | giudice popolare; |
| 5) sig. Anna Calisi | giudice popolare; |
| 6) sig. Paola Natalizi | giudice popolare; |
| 7) sig. Federica Macellari | giudice popolare; |
| 8) sig. Antonella Masciovecchio | giudice popolare; |

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

In ordine alla questione sollevata dal Procuratore Generale circa la qualità di persona indagata in procedimento connesso rivestita dai signori Alessi, Aviello, De Cesare,
sentite le parti,

RITENUTO

L'art. 371 ter c.p. ed in generale tutte le norme che concernono le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti oggetto di procedimento penale non ancora definito rivelano (con la predisposizione di istituti quali la sospensione del procedimento ed il divieto di arresto in udienza) che scopo di dette norme è quello di riservare al giudice competente per tale procedimento il diritto dovere di

valutare liberamente l'attendibilità dei testimoni, differendo ad un momento successivo l'eventuale perseguimento di reati da costoro commessi con le loro dichiarazioni;

diversamente opinando si consentirebbe al P.M. di sottrarre al giudice, mediante un esercizio prematuro dell'azione penale, mezzi di prova comunque diretti all'accertamento della verità;


né potrebbe essere argomentato in contrario che l'art. 371 ter c.p. pone come momento delimitante l'applicabilità della sospensione del procedimento la pronuncia della sentenza di primo grado poiché nel caso in esame le persone suddette sono chiamate a deporre dinanzi al Giudice per la prima volta solo in sede di appello;

P.Q.M.

Dichiara che i testi su menzionati non hanno facoltà di astenersi dal deporre.

Perugia, 18.6.2011

Il Presidente



IL CANCELLIERE
Maria Centarino